

IVA

Split payment: l'attestazione può ancora tornare utile

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [circolare 9/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti dopo l'entrata in vigore delle nuove regole in materia di *split payment*. Dalle operazioni fatturate **dal 1° gennaio 2018**, infatti, si è ulteriormente **ampliato** l'**ambito soggettivo** di applicazione della **scissione dei pagamenti**.

L'estensione del meccanismo a nuove categorie di soggetti è volto a rendere ancora più efficace l'azione di **contrasto** all'**evasione** in materia di Iva.

In particolare, con l'[articolo 3, comma 1, D.L. 148/2017](#) è stato sostituito il [comma 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto Iva](#).

Le novità riguardano le operazioni effettuate nei confronti:

- degli **enti pubblici economici**, regionali e locali, comprese le **aziende speciali** e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- delle **fondazioni** partecipate da qualsiasi tipo di P.A.;
- delle **società controllate** direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di P.A., ente o società soggetta allo *split payment*;
- delle **società partecipate**, per una quota non inferiore al 70%, da qualsiasi tipo di P.A., ente e società già assoggettata allo *split payment*.

Il **D.L. 148/2017** non ha, invece, apportato modifiche al [comma 1 dell'articolo 17-ter](#). Pertanto, anche nel 2018, per l'individuazione delle **P.A.** destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti, si deve continuare a fare riferimento all'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni** (www.indicepa.gov.it).

Sebbene, quindi, nulla sia cambiato per quanto riguarda le P.A., la [circolare 9/E/2018](#) resuscita l'efficacia dell'**attestazione** di cui al [comma 1-quater dell'articolo 17-ter](#), secondo cui “*A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo*”.

Al riguardo, si ricorda che con la [circolare 27/E/2017](#) la stessa Agenzia delle Entrate aveva chiarito che **questa previsione era stata rilevante solo fino alla emissione degli elenchi definitivi**. Sicché, per individuare i soggetti riconducibili nell'ambito di applicazione della

scissione dei pagamenti, si doveva far **unicamente** riferimento:

- per le Società, agli **elenchi** pubblicati sul sito del MEF, e
- per le P.A., all'**IPA**.

L'eventuale rilascio dell'attestazione da parte del cessionario/committente **in contrasto** con il contenuto degli elenchi definitivi era da ritenersi **privo di effetti giuridici**.

La [circolare 9/E/2018](#) torna sul tema nella **parte dedicata alle P.A.** osservando che l'**accreditamento** all'IPA, ancorché obbligatorio, discende dall'**iniziativa** dell'ente pubblico.

Pertanto, la P.A. acquirente che, sebbene **rientri** nell'alveo di applicazione della scissione dei pagamenti, (i) **non richiede l'accreditamento all'IPA** e (ii) **non comunica al fornitore l'applicabilità dello split**, è soggetta alle specifiche **sanzioni** previste in materia.

Ecco che in tali circoscritte ipotesi, afferma l'Agenzia, *"torna utile ... per il fornitore il **rilascio dell'attestazione** di cui al comma 1-quater"*.

In pratica, quindi, con l'**attestazione della P.A.**, il fornitore, che si accorge che l'acquirente dovrebbe essere presente nell'elenco, deve applicare in "serenità" lo *split payment*, essendo **liberato** da eventuali conseguenze sanzionatorie, ancorché l'ente **non figuri** nell'IPA.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

